



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Alle ore 11,00 del 6 maggio 2024 presso la Prefettura di Pordenone ha luogo, presieduta dal Prefetto Dr. Natalino Domenico Manno, la riunione finalizzata alla verifica della disciplina della propaganda elettorale, in relazione allo svolgimento delle consultazioni per il Parlamento Europeo dell'8 e 9 giugno 2024 e per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'unito elenco.

Sono presenti all'incontro i rappresentanti del Comune di Pordenone, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pordenone.

Partecipano il Vice Prefetto Vicario, Dr.sa Anna Grazia Giannuzzi, anche nella veste Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, il Funzionario Statistico Rag. Emidio Lantieri componente dell'Ufficio Elettorale Provinciale e la dr.ssa Maria Garofalo con funzioni di verbalizzante.

### **PREMESSA - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE -**

Con decreto del 10 aprile 2024, il Ministro dell'interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci nei giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024.

La campagna elettorale per le elezioni europee dei giorni 8 e 9 giugno 2024 avrà inizio il giorno **10 maggio 2024**.

Si richiama l'attenzione di tutte le forze politiche partecipanti alla competizione sull'osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché venga



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale e il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica.

Nel ricordare, in primo luogo, i diritti fondamentali della persona di cui agli artt. 17 e 21 della Premessa (legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata Costituzione, si rammentano altresì le disposizioni della legge n. 212/1956, come modificata dalla legge n. 130/1975 e della legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28, concernenti la disciplina delle campagne elettorali

Si conviene, inoltre, sulla necessità della osservanza delle ulteriori misure di seguito indicate.

### **ACCORDO DIRETTO A REGOLAMENTARE LA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO (VENERDÌ 10 MAGGIO 2024) ANTECEDENTE A QUELLO DELLA VOTAZIONE**

*Da venerdì 10 maggio 2024 e per tutta la durata della campagna elettorale*, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

- l'affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;
- ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito;



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Dal medesimo giorno di venerdì 10 maggio 2024 possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene però opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

Da **sabato 25 maggio 2024**, 15° giorno precedente la data di votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

**Dalla mezzanotte di venerdì 07 giugno e nei giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno**), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Infine, nei giorni della votazione e, quindi, **nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

Si precisa che la presenza dell'elettore al seggio che indossi un simbolo distintivo del partito (es. spilletta) non integra il divieto, purché non si trattenga oltre il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto.

Resta inteso che il predetto divieto non si applica al Rappresentante di lista.



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Diverso è il caso di un soggetto non elettore nella sezione che stazioni entro il raggio di 200 metri dall'ingresso indossando un simbolo distintivo del partito, che deve essere fatto allontanare, integrando tale comportamento violazione del divieto di propaganda elettorale.

### ➤ MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale, principalmente *comizi* ed *affissioni*, i rappresentanti intervenuti alla riunione, nel richiamarsi alla piena osservanza della vigente disciplina, convengono inoltre tra loro i seguenti accordi al fine di garantire meglio il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale.

#### **1. Preavviso**

L'ora, il giorno e il luogo in cui sarà tenuto ogni comizio dovranno essere preventivamente comunicati almeno 48 ore prima alla Questura. È comunque buona norma, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S.

I Sindaci dei Comuni della provincia, d'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla consultazione, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (o quelle) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come "piazza principale", soggetta a speciale disciplina.

Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione con anticipo congruo alla portata dell'evento, e comunque non meno di 48 ore prima, alla Segreteria comunale prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della *safety* per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti. Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze

Handwritten signatures in black and blue ink, some with initials or names written above them.



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico o dalla prossimità ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.

Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte.

I Sindaci comunicheranno alle forze politiche interessate, e per conoscenza al Questore, per il Comune di Pordenone, o ai Comandi Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni della Provincia, delle piazze principali, nonché alle altre piazze utilizzabili per comizi, il calendario della eventuale indisponibilità delle stesse per comizi elettorali, in relazione allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere giusto conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici dovranno preavvisare, di volta in volta, e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, (25 aprile 2023) i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

### **b) Orario e durata dei comizi. Intervalli**



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Le forze politiche si impegnano reciprocamente a garantire il regolare svolgimento dei comizi affinché non venga arrecato disturbo nelle vicinanze dei siti ove si tengono i comizi da parte di altri partiti o movimenti politici.

Per non arrecare turbamento nelle ore destinate al riposo, i comizi all'aperto non potranno avere inizio, in linea di massima, prima delle ore 9:30 e terminare dopo le ore 23.00 e non potranno essere svolti comizi in concomitanza con l'orario delle lezioni nei piazzali antistanti gli edifici scolastici ed in prossimità delle caserme. Negli spazi immediatamente antistanti le fabbriche non si applica la limitazione di orario pomeridiano.

**Nell'ultimo giorno utile (venerdì 7 giugno 2024), l'orario è prolungato sino alle ore 24:00.**

Ogni comizio avrà una durata massima di due ore, fatte salve esigenze particolari, che se necessario saranno valutate dal Comune, d'intesa con le forze politiche, sempreché non vi siano altre richieste. Tra un comizio e l'altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non superiore ad un'ora, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.

Nei comizi all'aperto, non sono ammessi contraddittori se non siano stati espressamente previsti dagli organizzatori e notificati all'Autorità di P.S.

Trattandosi di riunioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, in occasione dei comizi e delle riunioni elettorali è fatto divieto di portare armi anche da parte di persone munite di licenza. Il divieto è sanzionato.

È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda, mentre resta vietata la distribuzione a mano di materiale



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

di propaganda da parte di altre forze politiche estranee al comizio. I banchetti dovranno essere mobili e rimossi subito alla fine del comizio.

Le richieste verranno accolte secondo l'ordine di presentazione. In caso di eventuale contemporaneità tra richieste di svolgimento dei comizi (per la stessa ora e lo stesso luogo), il Comune interessato procederà, sempre che non risulti possibile un accordo, alla presenza delle persone che hanno presentato l'avviso, ad un sorteggio inteso a stabilire l'ordine in cui i comizi dovranno tenersi. Si terrà anche conto di realizzare una equa rotazione tra i soggetti interessati.

I Comuni fisseranno, conseguentemente, il **calendario complessivo** dei comizi prenotati e concordati, trasmettendone subito copia alle Forze dell'ordine, onde consentire la tempestiva predisposizione dei servizi di ordine pubblico.

Si ritiene che, in caso di domande per occupazione spazi ai fini dei comizi, presentate con rilevante anticipo rispetto alle date previste, le stesse devono essere valutate con i criteri di cui sopra, con la finalità che nessuno possa preconstituire situazioni di indebito vantaggio rispetto all'attuazione del principio della "par condicio" tra tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali.

Con accordi locali, da stabilire Comune per Comune, alla presenza dell'Autorità di P.S., potranno essere stabiliti i luoghi da escludere dai comizi e dagli assembramenti in relazione alle esigenze locali del traffico e dei mercati e di rispetto dei luoghi di cura.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme sulle pubbliche manifestazioni.

### **SPAZI ELETTORALI MESSI A DISPOSIZIONE DAI COMUNI, AFFISSIONI E DIVIETI**

Com'è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

I partecipanti alla riunione prendono atto che la materia è regolata dalla legge 24/4/1975, n. 130, modificativa della legge 4/4/1956, n. 212.

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

Le Giunte Municipali **dal 33° al 30° giorno** antecedente quello delle votazioni, e cioè da **giovedì 9 maggio a venerdì 10 maggio 2024** provvedono alla delimitazione degli spazi destinati alle affissioni, alla loro ripartizione ed alla loro conseguente assegnazione alle forze politiche.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Le Amministrazioni Comunali – dopo l'individuazione e l'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla rimozione dei manifesti eventualmente affissi al di fuori dagli spazi autorizzati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007). In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è

8



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

consentita - negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale (turni, accorpamenti, etc.).

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere altrove.

È assolutamente vietato, per legge, di fare propaganda mediante scritte sui muri, sugli argini, fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc. (art. 1, Legge n. 212 del 1953) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati.

Tali disposizioni rispondono anche alla esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.

In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno con circolare a stampa concernente la disciplina della propaganda elettorale:

*“E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”.*

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Sono consentite le “feste di partito” a condizione che ogni forma di propaganda consentita si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa.

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con “gazebo” o “banchetti” per la consegna di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico. Nello specifico non si devono esporre raffigurazioni, fotografie,



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati, ed all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della Legge n. 212/1956, e successive modificazioni, salvo che le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Al riguardo si richiama quanto indicato nella circolare ministeriale MIAITSE n. 48/2006 *“in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebi, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4/4/1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo”*.

Per tale forma di propaganda elettorale si richi amano le intese convenute per i comizi elettorali.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **è vietata:**

a) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - *possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);*

10



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

b) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;

c) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. È fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).

Considerati i costi per la defissione dei manifesti abusivi fuori dagli spazi consentiti che, in caso di non individuazione dei responsabili, graveranno sui Comuni, i responsabili di partiti e movimenti s'impegnano a svolgere una particolare attività di sensibilizzazione nei confronti degli incaricati affinché l'affissione dei manifesti avvenga nel pieno rispetto delle norme.

Si rammenta che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del committente responsabile (3° comma dell'art. 29 della L.81/1993).

### ➤ Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, perché in diversa ipotesi possono anche considerarsi armi improprie.

### ➤ **Propaganda figurativa non luminosa mobile**

La **propaganda figurativa non luminosa mobile** deve ritenersi ammessa anche su mezzi adibiti al trasporto di persone (autobus e taxi), purché resti itinerante.

Tali mezzi soggiacciono al medesimo divieto anche se in sosta in aree private ancorché di pertinenza e siano comunque visibili dalla pubblica strada. In conformità alle previsioni dell'art. 6 della legge aprile 1956, n. 212, l'organo verbalizzante ordinerà il ripristino della situazione per ricondurla a legalità.

In linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell'Interno su tale specifica problematica relativa alla disciplina delle cd. vele si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari).

Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli

È ammessa la propaganda figurativa non luminosa mobile effettuata su persone, cosiddetto *uomo-sandwich* e in tal caso si applicano le stesse disposizioni relative alle cosiddette "vele".

### ➤ **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 10 maggio 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.<sup>1</sup>

In forza del vigente art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione al Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata *alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.*

Si conviene di limitarne l'orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo eventuali disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono aver emesso nella loro competenza. L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso i comizi e nelle immediate vicinanze, al fine di non arrecare disturbo.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1999 e il volume degli altoparlanti deve essere comunque limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione. Potrà essere consentito il suono di dischi.

La propaganda elettorale tramite l'uso di altoparlanti da mezzi mobili è soltanto consentita per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi. Si precisa che per altoparlante su mezzo mobile si può annunciare, nei limiti dell'art. 7 della Legge n. 130/1975, anche il nome dell'oratore.

### ➤ Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisione

<sup>(1)</sup> "Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti."

13



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica<sup>2</sup>.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il provvedimento datato 09 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale relativo alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia indetta per i giorni 08 e 09 giugno 2024.

Sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n° 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per le medesime elezioni politiche

### COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EFFETTUATA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si richiama l'art. 9, comma 1, della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione<sup>3</sup> ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'assolvimento delle proprie funzioni. Durante il periodo elettorale sono consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività cioè riconducibili alla gestione amministrativa, ovvero quelle forme di comunicazione

<sup>2</sup> Per **comunicazione politica** si intende lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico stesso, dal sistema dei mass-media e dai cittadini. Cfr. Vademecum Elezioni 2024.

<sup>3</sup> Per **comunicazione istituzionale** si intendono le attività di informazione poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

14



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

strettamente necessarie e non differibili i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale. Il requisito di indispensabilità dell'attività di comunicazione è quindi associato a quello di indifferibilità. In particolare, sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale<sup>4</sup>.

### **DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI (Articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28).**

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire **da sabato 25 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

<sup>4</sup> <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali>



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

### **RACCOLTA FIRME, VOLANTINAGGIO E CORTEI**

Ferma restando la durata del comizio così come suindicato, potrà essere consentita la raccolta di firme o adesioni su iniziativa del partito che ha tenuto il comizio nella località ove lo stesso ha avuto luogo, anche dopo la scadenza del termine del comizio medesimo, sempre che il luogo non risulti impegnato per altre manifestazioni e previa comunicazione o autorizzazione, se prevista, dell'Autorità comunale.

Nell'arco di tempo compreso tra 1 ora prima e 1 ora dopo il comizio, è fatto divieto agli appartenenti alle altre forze politiche di diffondere, in prossimità delle piazze o dei luoghi dove si svolgono comizi, volantini o manifesti in genere, nonché di transitare, sostare od effettuare cortei di mezzi mobili che svolgono propaganda elettorale.

La forma di pubblicità elettorale consistente nell'utilizzo della *cover* di un quotidiano disponibile all'interno di un locale pubblico o aperto al pubblico non incorre nelle fattispecie di divieto previste dalla legge n. 212/1956, trattandosi, di forma simile al "volantinaggio", ad eccezione di quello concernente ogni forma di propaganda nei giorni di votazione, "entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

Come già detto nel paragrafo concernente i comizi è vietata, nel corso di un comizio, la distribuzione di volantini ai partecipanti al comizio stesso da parte dei rappresentanti politici di partiti diversi.

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento, anche se annunciati l'ora e il luogo dei comizi, in prossimità di piazze, strade, o locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.

### **FESTIVAL ED ALTRE MANIFESTAZIONI**

I festival ed altre manifestazioni politicamente qualificate che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale per cui non

16



## *Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

sono consentite deroghe, per il loro svolgimento, alle norme di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, tra l'altro, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni.

### **LIMITI DI SPESA. CONTROLLI E SANZIONI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**

I rappresentanti delle istituzioni, dei promotori e delle formazioni politiche ritengono necessario il rispetto delle norme dettate dalle seguenti norme.

L'art. 14 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

\*\*\*\*\*

I convenuti si impegnano a portare le presenti intese a conoscenza delle rispettive sezioni dei Partiti e Movimenti politici, affinché a livello locale vi si uniformino, nonché ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati e simpatizzanti che non osserveranno le norme di legge richiamate.

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno, altresì, per evitare qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare svolgimento della campagna elettorale, la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

Le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali si adopereranno anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano. Di eventuali violazioni alle norme in

17



*Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo*

materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle imprese che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

Il presente verbale, oggi sottoscritto dai presenti, sarà trasmesso via e-mail a tutti i soggetti interessati per eventuali ulteriori adesioni e pubblicato sul sito internet di questa Prefettura.

*[Handwritten signatures in black and blue ink]*

*[Illegible handwritten signatures]*



# Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

PREFETTURA U.T.G. DI PORDENONE

Il Prefetto  
Manno

La Vice Prefetta/Vicaria  
Giannuzzi

QUESTURA DI PORDENONE

SOLIMENE GIUSEPPE

COMANDO PROVINCIALE  
CARABINIERI

NICOLETTI VINCENZO

COMANDO PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA

CARDIA DAVIDE

COMUNE DI PORDENONE

BORTOLIN SABINA

| PARTITO POLITICO                                    | COGNOME e NOME                           | FIRMA |
|---|--|-------|
| ALLIANCE FOR PEACE AND FREEDOM – FORZA NUOVA        | FERDINANDO POLEGATO<br>CALLARELLI GLORIA |       |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | CAMPELLO VLADIMIRO                       |       |
| FORZA ITALIA  | CABIBBO ANDREA                           |       |
| FRATELLI D'ITALIA                                   | CEOLIN ELENA                             |       |
| ITALEXIT PER L'ITALIA                               |  |       |
| ITALIA VIVA   | PIVA <del>MARIO</del> MAURO              |       |
| LEGA SALVINI PREMIER                                | DELLE VEDOVE ANDREA                      |       |
| MOVIMENTO 5 STELLE                                  | TURANI MARA BELINDA<br>MARIA             |       |
| PARTITO AZIONE                                      | SABBADINI ELISA                          |       |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO                          |  |       |
| PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA                | SARTORI LAURA                            |       |



*Prefettura di Pordenone*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| PARTITO DEMOCRATICO |  |  |
| SINISTRA ITALIANA   |  |  |